N. R.G. [redacted]

TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g [redacted]

Oggi **1 dicembre 2020**, alle **ore 13.04** , innanzi al giudice [redacted] sono comparsi:

Per [redacted] compare l'avv. CAVALLETTI CARLO oggi sostituito dall'avv. [redacted]

Per [redacted] compare l'avv. [redacted]

Per la pratica forense è presente il dott. [redacted]

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Parte attrice in ordine alla questione di procedibilità della domanda, rileva come la condizione di procedibilità dovesse ritenersi già assolta alla data in cui è stato introdotto il giudizio, avendo già esperito la procedura di mediazione, come risulta dal verbale negativo di mediazione in atti; quindi conclude per il rigetto della eccezione pregiudiziale di rito e nel merito si riporta all'atto introduttivo.

Parte convenuta insiste per la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto il termine assegnato dal giudice non è stato osservato; in ipotesi chiede i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc.

Sulla concessione dei termini parte opponente non si oppone.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice [redacted] ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. [redacted]

tra

[redacted], con l'avv. CAVALLETTI CARLO

PARTE ATTRICE

e

[redacted] - [redacted],

[redacted], con l'avv [redacted]

PARTE CONVENUTA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, [redacted] e [redacted] hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pistoia [redacted] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1. Relativamente al contratto di mutuo per cui è causa accertare e dichiarare l'avvenuto superamento della soglia ex. L. 108/96 e conseguentemente condannare la convenuta alla restituzione di tutti gli interessi ed oneri ex. art. 1815 c.c. indebitamente pagati ricalcolando il dare avere tra le parti, previa CTU contabile di cui si chiede sin da ora l'ammissione. 2. Relativamente al contratto di mutuo per cui è causa accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell' art. 117 TUB, 1284 c.c per mancata determinazione del tasso ultralegale e comunque la mancata pattuizione delle condizioni economiche e per l' effetto condannare la convenuta alla restituzione degli interessi corrisposti nella misura ultra legale o superiori al tasso BOT vigente alla scadenza di ciascuna rata, previa CTU contabile di cui si chiede sin da ora l' ammissione. 3. accertare e dichiarare la nullità della clausola Floor nei confronti dei signori [redacted] e conseguente accertare e

dichiarare il dare avere tra le parti eliminando gli interessi corrisposti in eccedenza a quanto pattuito nel contratto in assenza della clausola Floor. 3. Con vittoria di spese ed onorari di causa.".

La convenuta [redacted] si è costituita in giudizio, contestando quanto *ex adverso* dedotto in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: " - accertato che Sig.r[redacted] e [redacted] non sono titolari del mutuo fondiario n[redacted] Rep e nr.[redacted] Racc del [redacted] dichiarare la loro carenza di legittimazione attiva in ordine alla richiesta di ripetizione somme e quindi respingere per carenza dei relativi presupposti, nei loro confronti la domanda attorea. -accertato che Sig.ri [redacted] non sono titolari del mutuo fondiario nr.[redacted] Rep e nr. [redacted] Racc d[redacted] che in ogni caso, non rivestono la qualifica di consumatori, dichiarare la loro carenza di legittimazione attiva rispetto alla proposizione della domanda di nullità della clausola floor fondata sul d.legs 287/90, in quindi respingere la domanda per carenza dei relativi presupposti. nel merito -in tesi, accertato che parte attrice non ha assolto all'onere di allegazione e prova del fondamento della domanda, respingere la domanda per carenza di prova. -in ipotesi, -dichiarare inammissibili, infondate e comunque non provate le domande attoree in punto di violazione delle disposizioni in materia di applicazione di tassi usura, interessi ultralegali, per carenza dei relativi presupposti, secondo quanto in narrativa ; - dichiarare inammissibile, infondata e comunque non provata la domanda attorea di ripetizione di somme a carico della [redacted] per carenza dei relativi presupposti, secondo quanto in narrativa e per conseguenza dichiarare che parte convenuta niente deve corrispondere a parte attrice a titolo di ripetizione dell'indebito. Conseguentemente e in ogni caso, respingere la domanda attorea".

All'udienza dell'13.2.2020, il giudice, rilevato che il contenzioso in oggetto verte in materia per la quale è prevista la mediazione obbligatoria, ha disposto che le parti esperissero tentativo effettivo di mediazione, con onere di impulso a carico della parte attrice entro il termine di gg. 15, rinviando la causa all'udienza del 22.9.2020 al fine di verificare l'esito del procedimento attivato.

All'udienza del 22.9.2020 parte attrice ha dato atto di aver depositato in pct il verbale di mediazione svoltasi *ante causam* e, dunque, ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità, ha chiesto i termini per memorie 183 co. 6 c.p.c. Di contro, parte convenuta ha chiesto, in tesi, che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda; in ipotesi, i termini per memorie 183 co. 6 c.p.c.

Con ordinanza del 22.9.2020, sciogliendo la riserva assunta in pari data, il giudice istruttore, ritenuta l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta astrattamente idonea a definire il giudizio e che sulla medesima fosse necessario pronunciarsi con sentenza, ha fissato per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c. l'udienza dell'1.12.2020.

All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni. In particolare, parte attrice, in ordine alla questione di procedibilità della domanda, ha concluso per il rigetto della

eccezione pregiudiziale di rito e nel merito come da atto introduttivo. Parte convenuta ha concluso, in tesi, per la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale; in ipotesi, ha chiesto i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.

La causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

******

La presente pronuncia ha ad oggetto la sola eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale attorea, sollevata dalla convenuta, per non avere gli attori proposto la procedura di mediazione obbligatoria disposta con ordinanza del 13.2.2020 nel termine assegnato dal giudice e comunque entro l'udienza di rinvio del 22.9.2020.

L'eccezione va disattesa per quanto di ragione.

Come noto, la disciplina generale in materia di modalità alternative di risoluzione delle controversie finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ovvero il d.lgs.28/2010 e successive modifiche, all'art. 5, commi 1 e 1 bis, prevede che il preventivo esperimento di un procedimento di mediazione sia obbligatorio in una serie di materie e che il suo preventivo esperimento costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, con un meccanismo di procedibilità sospensiva, in quanto prevede una modalità di recupero, durante il processo, dell'attività conciliativa eventualmente omessa. Infatti, se il giudice si avvede che la mediazione è iniziata ma non si è ancora completata, o se riscontra che le parti non vi hanno proceduto prima dell'introduzione del giudizio, deve rinviare la trattazione ad udienza successiva alla chiusura del procedimento di mediazione, fissando alle parti un termine per iniziare la mediazione se non vi hanno ancora dato corso.

Tuttavia, come anche recentemente ricordato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. **Sez. Un. 8240/2020**), nel verificare la compatibilità della normativa italiana al diritto eurounitario, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha in più occasioni lanciato un monito, che non può essere ignorato, a non circoscrivere l'accesso al giudizio al di là di limiti accettabili. Più precisamente, i giudici sovranazionali hanno chiarito che l'accesso alla giurisdizione può essere condizionato al previo esperimento di una procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità, purché non sia reso eccessivamente difficoltoso alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario (cfr. **Corte di Giustizia Europea 14.6.2017 nella causa** [redacted].

Alla luce dei principi affermati dalla richiamata giurisprudenza eurounitaria, ai fini della decisione della questione pregiudiziale di rito che ci occupa, non può che essere adottato un approccio di tipo sostanziale, in base al quale è sufficiente verificare se la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si sia o meno avverata, piuttosto che privilegiare istanze improntate ad un maggiore rigore formalistico, tuttavia stridenti rispetto alla esigenza di salvaguardare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

In una simile ottica, deve dunque ritenersi non applicabile nel caso di specie la sanzione della improcedibilità della domanda prevista dall'art. 5 comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, posto che gli attori hanno comunque prodotto, sebbene solo successivamente all'ordinanza del 13.2.2020 che disponeva l'invio in mediazione obbligatoria, il verbale con esito negativo di tale procedura esperita *ante causam*, di talché la condizione di procedibilità risulta comunque avverata.

Diversamente argomentando, è possibile inoltre sostenere che la nota depositata in 14.2.2020, con la quale gli attori producevano in giudizio il predetto verbale, possa valere quale istanza implicita di revoca dell'ordinanza con la quale il giudice inviava le parti in mediazione.

Le esposte considerazioni inducono pertanto a ritenere non fondata l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla convenuta.

Ne consegue che la causa deve proseguire per la delibazione sul merito delle domande attoree nonché sulle ulteriori eccezioni di rito e di merito sollevate dalla convenuta.

La decisione in ordine alle spese di lite è rimessa alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta:

1) rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, sollevata dalla convenuta

2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;

3) spese al definitivo.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Pistoia, 1.12.2020

Il giudice

[redacted]